



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SETTORE	AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

NR. <u>714</u> GEN. del <u>30 GIU. 2014</u>	NR. <u>129</u> DEL 27 GIUGNO 2014
---	-----------------------------------

OGGETTO: SENTENZA CIVILE N. 33/2013 – GENERAZIONE VINCENTE SPA c/ COMUNE DI TERRACINA – IMPOSTA DI REGISTRAZIONE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 11.50, nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

- VISTO** l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate di Latina nr. 2013/003/SC 000000033/0/001 in data 20.05.2014, notificato a questo Comune il 23.05.2014, relativo al pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza epigrafata, per un importo di € 11.883,50 (undicimilaottocentottantatre/50), allegato in copia al presente provvedimento;
- VISTO** l'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 che impone il pagamento dei tributi entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica dell'avviso di liquidazione;
- RITENUTA** la necessità di disporre il tempestivo pagamento della suindicata imposta di registrazione, allo scopo di evitare l'irrigazione a questo Ente delle sanzioni e degli interessi moratori previsti dalla legge;
- VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- VISTO** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- VISTO** l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");
- VISTO** il provvedimento sindacale prot. n. 15788/U in data 29.03.2012, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione dell'Intestato Dipartimento;


RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

1. di **IMPEGNARE**, per le finalità in premessa specificate, la somma di € 11.883,50 (undicimilaottocentoottantatre/50) sul capitolo 990 del bilancio comunale – E.F. 2014;
2. di **LIQUIDARE** la somma di € 11.883,50 (undicimilaottocentoottantatre/50) a favore dell'**AGENZIA DELLE ENTRATE**, mediante anticipazione dell'Economo Comunale, per il successivo pagamento a mezzo modello F23;
3. di **DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento:
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
 - va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale
 - è trasmesso alla Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
 - va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 27 GIUGNO 2014


IL DIRIGENTE
(Dr. Giancarlo DE SIMONE)



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 30.06.2014

LA DIRIGENTE
(Dr.ssa Ada NASTI)



CITTA' DI TERRACINA

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2014	1	01	04	07		00000990	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20140000748 0	30.06.2014		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
AA.GG	129	27.06.2014			

Per :

SENTENZA CIVILE N. 33/2013 - GENERAZIONE VINCENTE SPA C/COMUNE DI TERRACINA - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE

Importo Attuale Euro **11.883,50**
 Importo Iniziale Euro **11.883,50**

Previsione Attuale	50.000,00
Impegnato sul CAP	37.807,19
Differenza	12.192,81

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 30.06.2014


IL RAGIONIERE CAPO

Apodo

copia per il contribuente

MODULARIO
F. TASSE - 18 bis

colle



MOD.16 MECC (Tasse)

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2013/003/SC/000000033/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA
UFFICIO TERRITORIALE DI LATINA (TJK)

Il sottoscritto **DIRETTORE** PROVINCIALE **PAGANO PASQUALE**

avverte

COMUNE DI TERRACINA

C.F. 00246180590

DOMICILIATO IN
PIAZZA MUNICIPIO 1 04019 TERRACINA (LT)
IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000033/2013

DEL 18/03/13 EMESSO DAL TRIBUNALE DI TERRACINA

CITTÀ DI TERRACINA
27 MAG 2014
Prot. n° 29182/r

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 37 DPR N. 131 DEL 1986 PER LA SENTENZA SOPRA INDICATA RELATIVA A : OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PARTI: COMUNE DI TERRACINA/GENERAZIONE VINCENTE SPA
IMPONIBILE INTERESSI MORATORI: EURO 395.524,83 - ALIQUOTA 3% - IMPOSTA EURO 11.866,00

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	11.866,00
ENTR. EVENT. AG DELLE ENTRATE	806T	17,50

TOTALE DOVUTO 11.883,50 EURO

CITTÀ DI TERRACINA
27 MAG. 2014
ARRIVO

DATA

20/05/2014

IL DIRETTORE PROVINCIALE

PAGANO PASQUALE

Amalia MANCINI

AVVERTENZE AVVISO NUMERO

2013/003/SC/000000033/0/001

DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI - Art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso è ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata; l'importo da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo della somma delle sanzioni minime previste dalla legge per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata non è ammessa per le sanzioni irrogate per omesso o ritardato pagamento, nonché quando la sanzione è stata determinata dall'ufficio in applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, ovvero per le sanzioni dovute sugli importi liquidati a seguito di decisione delle Commissioni tributarie.

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA - Art. 17 bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Al sensi dell'articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento agli atti notificati dal 1° aprile 2012, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare istanza di reclamo-mediazione a pena di inammissibilità del ricorso stesso. L'istanza può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Decorso novanta giorni senza che sia intervenuto l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione con riduzione delle sanzioni al 40% il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso. Le indicazioni di seguito riportate riguardanti il ricorso devono intendersi riferite anche all'istanza di reclamo-mediazione in quanto compatibili.

RICORSO AVVERSO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE - d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

QUANDO PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di liquidazione ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di LATINA e notificarlo (art. 4 d.lgs. n. 546/1992) ad AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA

VIALE LE CORBUSTIER, ANGOLO VIA VESPUCCI - 04100, LATINA (LT)

COME NOTIFICARE IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta ricorso;
- le generalità di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, d.l. n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte;
- il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- la DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA;
- il numero dell'avviso di liquidazione;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore ad 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore ad 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se è stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni da decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

Il fascicolo contiene inoltre: 1) la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; 2) la documentazione relativa al contributo unificato; 3) la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completo della documentazione relativa alla notifica; 4) la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002; in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il ricorso non sospende la riscossione, a meno che si tratti di imposta suppletiva.

TARDIVO PAGAMENTO - Art. 13, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Ove il pagamento dei tributi non venga effettuato entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente avviso, l'ufficio applicherà una sanzione pari al 30% delle imposte dovute nonché gli interessi maturati, a meno che il contribuente si sia avvalso delle norme sul ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997.

MODALITA' DI PAGAMENTO - d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237

Il pagamento potrà essere effettuato presso banche, uffici postali o agenti della riscossione utilizzando l'allegato Mod. F23. Qualora in luogo del Mod. F23 allegato venga utilizzato quello reperibile presso gli enti sopra indicati, si raccomanda di ricopiare integralmente sul modello utilizzato per il versamento, i dati riportati su quello allegato, ponendo particolare attenzione al numero di riferimento.

ULTERIORI INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

- Ufficio al quale rivolgersi per informazioni o promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela:
DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA - UFFICIO TERRITORIALE DI LATINA

- Funzionario responsabile del procedimento: AMALIA MANCINI



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for concessionary name]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for delegate name]

**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T J K 2 0 1 4 7 1 0 0 1 1 3 3 9 4

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. COMUNE DI TERRACINA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

0 0 2 4 6 1 8 0 5 9 0

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T J K

[Empty box]

R I G

2 0 1 3 0 0 3 S C 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1	0	9	T
8	0	6	T

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE

11.866,00
17,50
11.883,50

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

UNDICIMILAOTTOCENTOTTANTATRE / 50

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mes	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

[Empty box for stamp]

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. _____ / _____

_____ cod. ABI _____ CAB _____

firma _____

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 30 GIU. 2014 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla predetta data di inserimento. _____

Terracina, 30 GIU. 2014

IL DELEGATO
ISTRUTTORE CONTABILE
[Handwritten signature]

LA SEGRETERIA GENERALE
